

Codice A1801B

D.D. 26 luglio 2023, n. 2019

Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla Legge 01 agosto 2003, n. 212, di area del demanio idrico, ex alveo del Rio Chianale, sita in Comune di Ala di Stura (TO). Richiedente: Ditta Solero s.n.c.



ATTO DD 2019/A1801B/2023

DEL 26/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla Legge 01 agosto 2003, n. 212, di area del demanio idrico, ex alveo del Rio Chianale, sita in Comune di Ala di Stura (TO).
Richiedente: Ditta Solero s.n.c.

Premesso che:

con nota prot. n. 3042 del 25 marzo 2021 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali Torino 1, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dalla Ditta Solero s.n.c. per l'acquisto dell'area del demanio idrico, ex alveo del Rio Chianale, censita al Foglio n. 8 del Catasto Terreni del Comune di Ala di Stura (TO), attigua alle particelle n. 682 e n. 683 del predetto Foglio ed alla particella n. 572 del Foglio n. 9, avente una superficie complessiva di circa mq 181;

con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta Regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20 giugno 2002 e 30 novembre 2006;

le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alla altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

con nota prot. n. 31685 del 24 luglio 2023 il Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino, dopo aver evidenziato irrisolutezza circa il possesso dei titoli abilitativi sull'opera posta alla base dell'occupazione dell'area demaniale in argomento, ha espresso, in merito all'istanza in oggetto e per quanto di propria competenza, parere negativo alla sdemanializzazione dell'area, adducendo le seguenti valutazioni tecniche:

“a) la modifica apportata ai luoghi dell'alveo con l'opera di sinistra idrografica, pur risultando utile costituendo il rinforzo del rio che impedisce a questo di divagare sul conoide verso sinistra in danno ad una parte del concentrico di Ala di Stura, non rappresenta il consolidamento di un ramo naturalmente abbandonato dal corso d'acqua e stabile sotto il profilo geomorfologico;

b) l'opera realizzata non corrisponde al manufatto ideale di protezione dei luoghi nell'interesse pubblico (sistema di arginatura propriamente detto), la cui formazione non è pertanto escludibile a priori se ciò verrà ritenuto necessario nel futuro, anche attraverso la rimozione di quanto presente nell'ex alveo”.

Il medesimo Settore ha, inoltre, rilevato che il parere negativo *“non comporta l'automatica liberazione dell'area demaniale in oggetto alla luce di quanto esplicitato in linea tecnica al punto a), il cui utilizzo è perciò regolarizzabile mediante il rilascio della concessione ai sensi del Regolamento regionale approvato con DPGR n. 10/R in data 16/12/2022, a favore della Ditta, previa conclusione favorevole della sanatoria tecnica per gli scopi idraulici sull'opera spondale al momento ancora in corso e al pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo extracontrattuale per l'occupazione in essere”.*

Considerato che la D.G.R. n. 60-9156 del 07 luglio 2008 e la D.G.R. n. 30-2231 del 23 giugno 2011 dispongono che si proceda, a conclusione del procedimento avviato a seguito di richiesta di acquisto per sconfinamento, alla formulazione di parere unico regionale, il quale, nel caso di specie, per le valutazioni suesposte, non potrà che essere negativo.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008;
- la D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
- il Reg. n. 10/R del 16 dicembre 2022;

DETERMINA

di esprimere **parere negativo** alla vendita dell'area del demanio idrico, ex alveo del Rio Chianale, censita al Foglio n. 8 del Catasto Terreni del Comune di Ala di Stura (TO), attigua alle particelle n. 682 e n. 683 del predetto Foglio ed alla particella n. 572 del Foglio n. 9, avente una superficie complessiva di circa mq 181;

di consentire la regolarizzazione dell'area mediante il rilascio di concessione, ai sensi del Reg. n. 10/R del 16 dicembre 2022;

di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali Torino 1, copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Firmato digitalmente da Silvia Riva